

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1263 DELLA COMMISSIONE

del 12 luglio 2017

che aggiorna l'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale istituito dal regolamento d'esecuzione (UE) 2016/1141 in applicazione del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafi 1 e 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1141 della Commissione ⁽²⁾ istituisce un elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale («elenco dell'Unione»), che deve essere tenuto opportunamente aggiornato in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1143/2014.
- (2) Sulla base delle prove disponibili e delle valutazioni dei rischi effettuate a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1143/2014, la Commissione ha concluso che le seguenti specie esotiche invasive rispondono a tutti i criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del medesimo regolamento: *Alopochen aegyptiacus* Linnaeus, 1766; *Alternanthera philoxeroides* (Mart.) Griseb.; *Asclepias syriaca* L.; *Elodea nuttallii* (Planch.) St. John; *Gunnera tinctoria* (Molina) Mirbel; *Heracleum mantegazzianum* Sommier & Levier; *Impatiens glandulifera* Royle; *Microstegium vimineum* (Trin.) A. Camus; *Myriophyllum heterophyllum* Michaux; *Nyctereutes procyonoides* Gray, 1834; *Ondatra zibethicus* Linnaeus, 1766; *Pennisetum setaceum* (Forssk.) Chiov.
- (3) La Commissione ha concluso che, per tutte le suddette specie esotiche invasive, tutti gli elementi di cui all'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1143/2014 sono stati tenuti in debito conto.
- (4) Alcuni Stati membri intendono chiedere alla Commissione di autorizzare il mantenimento dell'allevamento di *Nyctereutes procyonoides* Gray, 1834 ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1143/2014 per presunte esigenze imperative di interesse generale di natura sociale o economica. In tale contesto, l'inclusione di questa specie nell'elenco dell'Unione dovrebbe essere subordinata a un periodo di transizione per consentire l'espletamento della procedura di cui all'articolo 9 del suddetto regolamento prima che l'inserimento di questa specie nell'elenco prenda effetto.
- (5) Successivamente all'adozione del regolamento (UE) 2016/1141 i codici NC fissati nel regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ⁽³⁾ sono stati aggiornati, e le modifiche più recenti sono stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) 2016/1821 della Commissione ⁽⁴⁾. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1141.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le specie esotiche invasive,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1141 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GUL 317 del 4.11.2014, pag. 35.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1141 della Commissione, del 13 luglio 2016, che adotta un elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale in applicazione del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 189 del 14.7.2016, pag. 4).

⁽³⁾ Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1821 della Commissione, del 6 ottobre 2016, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (GU L 294 del 28.10.2016, pag. 1).

